

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ  
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



**Anffas** Onlus

dal 1958 la persona al centro



**Evento Formativo**  
**PROGETTO “ETS SVILUPPO IN- RETE “**  
Roma, 14 ottobre 2019

**Stato dell'arte**  
**della Riforma del Terzo Settore**


**Avv. Gianfranco de Robertis – *Consulente Legale Anffas Onlus***

## QUADRO NORMATIVO

La Riforma è stata avviata con la legge n. 106/2016, che aveva delegato al Governo l'emanazione di tutta una serie di decreti legislativi su specifici aspetti.

Tali decreti legislativi sono poi stati emanati

- nel mese di marzo 2017, quello relativo al servizio civile
- nel mese di luglio 2017, gli altri



## **CORRETTIVI AI DECRETI NN. 112 E 117 DEL 2017**

Sia il Decreto n. 112 (sull'impresa sociale) sia il decreto n. 117 (contenente il Codice del Terzo Settore) prevedevano la possibilità per il Governo di apportare, nell'anno dalla loro pubblicazione, dei correttivi.

Questo è avvenuto per l'impresa sociale con decreto legislativo n. 95/2018, mentre per il codice del Terzo Settore con il decreto legislativo n. 105/2018, che hanno apportato rispetto ai testi originari modifiche ed integrazioni.

In più, in singole ulteriori leggi (come, per es., nella legge di bilancio di dicembre 2018) sono state introdotte ulteriori novelle.

**N.B. occorre quindi lavorare sui testi accuratamente aggiornati.**



## **PRIMA PROPOGA DEI TERMINI ENTRO I QUALI ADEGUARSI ALLE NOVITA' DELLA RIFORMA**

Già i Correttivi avevano hanno posticipato i termini entro i quali adeguare gli statuti da parte delle realtà già esistenti per essere rispettivamente annoverati IMPRESE SOCIALI O ETS:

**-19 gennaio 2019** per le imprese sociali già esistenti

**- 2 agosto 2019** per gli enti già esistenti\* ed iscritti in registri nazionali o regionali della promozione sociale, nei registri regionali del volontariato o all'anagrafe delle Onlus.

\*N.B. Gli enti costituiti dopo il 2 agosto 2017 dovevano e devono già avere sin dall'inizio tutta una serie di requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (per es., numero minimo di associati per APS o OdV).

## **SECONDA PROPOGA DEI TERMINI ENTRO I QUALI ADEGUARSI ALLE NOVITA' DELLA RIFORMA**

Con il Decreto Legge n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito poi, con modifiche, dalla Legge n. 58/2019, si è ulteriormente posticipato il termine entro il quale adeguare gli statuti da parte delle realtà già esistenti per essere rispettivamente annoverati IMPRESE SOCIALI O ETS:

- **30 giugno 2020** per imprese sociali già costituite\*;
- **30 giugno 2020** per gli enti, diversi dalle imprese sociali, già esistenti\* ed iscritti in registri nazionali o regionali della promozione sociale, nei registri regionali del volontariato o alle Onlus.

\* N.B. Le imprese sociali costituite a partire dal 20.07.2019 e gli altri enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017 dovevano e devono già avere sin dall’inizio tutta una serie di requisiti previsti dal Dlgs n. 112/17 e dal Dlgs 117/17 (per es., numero minimo di associati per APS o OdV).

## **COSTITUZIONE IMPRESE SOCIALI**

La Circolare n. 3711/C del 02.01.2019 del Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito che le neocostituite imprese sociali, all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese – Sezione Imprese sociali, non devono depositare, oltre lo statuto e l'atto costitutivo, anche un documento rappresentante la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa né un bilancio sociale.

## **ADEGUAMENTO STATUTI IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI**

Sempre la Circolare n. 3711/C del MISE ha ricordato l'esistenza della procedura semplificata (art. 17 c. 3 DLGS n. 112/17) per l'adeguamento degli statuti per le imprese sociali costituite prima del 20.07.2017, ma **ha escluso la necessità di adeguamento degli statuti per le cooperative sociali ed i loro consorzi.**

## MODALITA' DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PER ETS

Secondo l'articolo 101 del Codice del TS le **APS, le Onlus e le OdV** possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (e non straordinaria), ma solo nel caso in cui:

- approvano modifiche rese obbligatorie dalla Riforma (per es. individuazione di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice quale oggetto sociale);
- approvano previsioni statutarie con le quali fruire della concessione della deroga prevista dal Codice rispetto alla previsione ordinaria dello stesso (per es., prevedere l'assenza di deleghe per l'assemblea, laddove ordinariamente tale deleghe sono previste dal Codice).

## MODIFICHE STATUTARIE CON MODALITA' NON SEMPLIFICATE

Non si applicano le modalità semplificate di modifica degli Statuti:

- per le **APS, le Onlus e le OdV** quando prevedano **modifiche** che per il Codice sono **facoltative** (per es., previsione di assemblee separate per tipologie di associati o previsione di attribuzione all'organo di controllo anche della revisione legale);
- per **gli enti non iscritti ai registri** della Promozione Sociale, del Volontariato o delle Onlus.
- per le modifiche statutarie di qualsiasi ente (anche appartenente nei registri sopra detti) approvate **dopo il 30 giugno 2020**.



## La Circolare del MLPS n. 20 del 27.12.2018

Individua chiaramente quali sono le modifiche statutarie da fare per adeguarsi al Codice, dividendole (anche attraverso una Tabella allegata) in:

- **Modifiche obbligatorie** per introdurre previsioni statutarie doverose per recepire norme inderogabili introdotte dal Codice (per es. , la previsione del diritto di esame dei libri sociali da parte degli associati);
- **Modifiche derogatorie** per introdurre, solo nei casi specificatamente previsti dal Codice, previsioni statutarie in deroga alle previsioni ordinarie del Codice, che in assenza delle prime si adotterebbero in via automatica
- **Modifiche facoltative** per introdurre previsioni statutarie che siano espressione di una scelta dell'Ente nell'ambito dell'autonomia statutaria ad esso riconosciuta (per es. la facoltà di prevedere il ricorso al voto per corrispondenza o telematico).

## **La Circolare del MLPS n. 13 del 31.05.2018 (ULTERIORI PRECISAZIONI SUL REGIME TRANSITORIO)**

Se già si è fatta una prima modifica statutaria con il regime “alleggerito”, si possono comunque entro il 30.06.2020 apportare ulteriori modifiche utilizzando nuovamente lo stesso regime, nel rispetto comunque dei limiti indicati dalla norma (no per modifiche facoltative, ecc..).

E’ comunque rimasta impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle ODV e delle APS di adottare, ancor prima della trasmigrazione nel RUNTS, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento.

## **La Circolare del MLPS n. 13 del 31.05.2018 (PRECISAZIONI SUL REGIME TRANSITORIO PER LE ONLUS)**

La disciplina delle Onlus resterà in vigore fino a quando non troverà applicazione l'intero TITOLO X del CTS (ossia istituzione RUNTS e autorizzazione della Commissione Europea).

Pertanto, Le Onlus, pur apportando entro il termine previsto del 30.06.2020, le modifiche statutarie previste per la conformità al CTS, dovranno subordinare l'efficacia di tali modifiche (che impattano sulla disciplina giuridica/fiscale delle onlus) alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 CTS e prevedere al contempo che proprio alla data a tale termine si considereranno cessate le clausole statutarie Onlus incompatibili con la nuova disciplina del Terzo Settore (vedasi attività connesse delle Onlus rispetto ad attività diverse ex art. 6 CTS).

## **NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI PER NEOCOSTITUITE APS E ODV**

La Nota Direttoriale del MLPS n. 12604 del 29.12.2017 prevedeva che, a partire dal 3 agosto 2017, le APS e le ODV si sarebbero potute costituire solo con almeno sette persone fisiche (o tre ODV/APS) in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

**Ma la successiva nota Direttoriale del MLPS n. 4995 del 28.05.2019 ha precisato che non è necessario che l'ente si sia costituito necessariamente ab origine con tale numero minimo, potendo l'Ente raggiungere tale numero nel corso della sua esistenza e quindi decidere di darsi veste giuridica come ODV/APS.**

**In tal caso occorrerebbe una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero minimo di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dagli articoli 32 e 35 del Codice per ODV ed APS.**



## OBBLIGO DEL BILANCIO SOCIALE

L'art. 9, c. 2, lett. c) del Dlgs. n. 112/17 prevede che **l'impresa sociale** debba depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anche i **gruppi di imprese sociali** hanno l'obbligo di redigerlo, seppur in forma consolidata (art. 4 c.2 Dlgs n. 112/17).

Parallelamente, l'art. 14, c.1 del Dlgs n. 117/17 prevede che **gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro** debbano depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le Linee Guida sopra dette *“tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte”*.

L'art. 61, c.1 del Dlgs n. 117/17 prevede tale obbligo anche per i **CSV**.

## NATURA DEL BILANCIO SOCIALE

“...strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio» .La locuzione **«rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici»** può essere sintetizzata **utilizzando il termine anglosassone di «Accountability»**. Tale termine comprende e presuppone, oltre ai concetti di responsabilità, quelli di «trasparenza» e **«compliance»**, «la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati... **la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimità dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta**”

## **Decreto 4 luglio 2019 del MLPS (LINEE GUIDA PER REDAZIONE BILANCIO SOCIALE)**

Tali Linee Guida si inizieranno ad applicare per il bilancio sociale da redigere nel 2021 ed inerente l'anno finanziario 2020 (quindi dal 1 gennaio 2020 gli ETS devono dotarsi di un'organizzazione capace di rilevare indici utili da inserire pi a fine anno nel bilancio sociale).

Gli enti non obbligati alla predisposizione del bilancio sociale, potranno comunque adottarne uno, non necessariamente seguendo le linee guida, pur essendo ciò fortemente auspicato. In tal caso, però i documenti predisposti dagli Enti non potranno fregiarsi della dicitura “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017”, ma saranno comunque uno strumento con il quale vorrà rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo.

## VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE (VIS)

*“...per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato” (art. 7 L. n. 106/16)*

In sostanza con la VIS si misura come le attività dell'ETS hanno inciso significativamente sulle dinamiche di quel dato contesto sociale determinando un cambiamento positivo nella prospettiva della costruzione di una comunità più inclusiva, sostenibile e coesa.

In tale maniera quindi si comunica agli stakeholders l'efficacia degli interventi nella creazione di valore sociale ed economico.



## INTERESSATI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE (VIS)

- ✓ **i finanziatori ed i donatori presenti o futuri**, che utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;
- ✓ **i beneficiari ultimi** di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti etc.).
- ✓ **i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell'organizzazione** che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;
- ✓ **i cittadini** interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
- ✓ **i soggetti pubblici** che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.



## LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE (Decreto 23 luglio 2019 del MLPS)

Con il Decreto 23 luglio 2019 del MLPS si sono fornite delle Linee guida per la redazione della VIS, pur nella consapevolezza della variegata attività e modalità di lavoro dei vari ETS e dei diversi approcci per misurare l'impatto sociale (ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti).

Sicuramente però i principi della intenzionalità, rilevanza, affidabilità, **misurabilità** (prevedendo indici ed indicatori coerenti con le attività svolte da misurare), **comparabilità** (prevedendo paragoni dei dati rilevati anche tra varie fasi di tempo) e **trasparenza** (costruzione della vis insieme agli stakeholders e restituzione pubblica dei dati) rimangono imprescindibili secondo le ridette Linee Guida.

La VIS può essere parte integrante del BILANCIO SOCIALE; gli ETS che operano in contesti internazionali e sono già tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale possono utilizzare questi ultimi al posto della VIS, se redatti conformemente alle Linee Guida.



## **VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE NEI RAPPORTI CON PP.AA. (Decreto 23 luglio 2019 del MLPS – Linee Guida)**

Le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito di procedure di affidamento dei servizi di interesse generale, **possono** (non debbono!) prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA., sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni ed attività svolte (è logico che non si può richiedere una VIS già fatta per partecipare alle procedure di affidamento, ma l'impegno alla costruzione di una VIS e semmai l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni dati di impatto già conosciuti)

**In genere, la VIS è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno 18 mesi) e di entità economica superiore ad 1 milione di euro, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale**

**N.B. Nei casi in cui sia prevista la VIS, i costi di questa devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati**

# Cosa manca ancora per completare la Riforma?

- 1) Il decreto del Ministro del Lavoro e politiche sociali che definisca i criteri ed i limiti per l'esercizio di "attività diverse" (art. 6)
- 2) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca le linee guida per la raccolta fondi (art. 7)
- 3) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca la modulistica per il bilancio di esercizio (art. 13)
- 4) Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui individuare meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche ed i relativi controlli (art. 18)
- 5) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite con attività di volontariato (art. 19)

# Cosa manca ancora per completare la Riforma?

- 6) Il decreto del Ministro del Lavoro e politiche sociali che definisca le procedure per l'iscrizione nel RUNTS, nonché le regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 53)
- 7) Gli atti delle Regioni e delle Province Autonome con cui, nei 180 giorni successivi al decreto sub. 7), disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal Registro (art. 53)
- 8) Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze per disciplinare il regime fiscale dei Social Lending (art. 78)
- 9) La Circolare dell'Agenzia delle Entrate per meglio interpretare l'art. 79 del Codice rispetto al carattere non commerciale / commerciale delle singole attività degli ETS

# Cosa manca ancora per completare la Riforma?

- 10) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individui le modalità di attuazione delle agevolazioni previste per i social bonus (art. 81)
- 11) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individui le tipologie di beni in natura donati che danno diritto alla detrazione o deduzione di imposta (art. 83)
- 12) Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, nonché i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei controlli da parte delle reti associative nazionali e dei CSV (art. 96)
- 13) La richiesta autorizzazione alla Commissione EU sulla fiscalità di vantaggio (art. 101)

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione ai registri APS, OdV, Onlus.

Però le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82), le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83), l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciale da parte delle OdV (art. 84 c.2) e delle APS (art. 85 c.7) e le abrogazioni su alcune deducibilità per alcuni oneri previste dal TUIR agli artt. 15 e 100 (come la deducibilità del 5X1000 delle spese per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato per servizi a favore delle Onlus) si applicano in via transitoria alle Onlus, APS e OdV sin dal 1 gennaio 2018 e fino all'entrata a regime del sistema fiscale del Codice.

Il requisito dell'iscrizione al Registro (utile per alcuni vantaggi) si intende soddisfatto, nelle more della sua istituzione, attraverso l'iscrizione degli Enti e delle loro Reti Associative in uno dei registri attualmente previsti.

## ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE NORME

Le disposizioni del Titolo X del Codice (Regime fiscale degli ETS) si applicheranno non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS e per l'efficacia delle disposizioni inerenti i titoli di solidarietà (art. 77), la non commercialità delle attività per le quali i ricavi non superino il 5% dei relativi costi di ciascun periodo d'imposta per non oltre due anni consecutivi (art. 79), il regime forfettario per gli ETS non commerciali (art. 80) ed il regime forfettario per le attività commerciali delle APS e OdV (art. 86) occorrerà anche l'autorizzazione della Commissione Europea.